

## **COSTITUZIONE E SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE**

### **ART. 1**

E' costituita una Associazione di Promozione Sociale (APS), denominata ASSOCIAZIONE PENSIONATI DI PESSANO CON BORNAGO, con sede nel territorio di Pessano con Bornago. La qualifica di APS, che ne costituisce peculiare segno distintivo, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

La durata della Associazione è a tempo illimitato.

### **ART. 2**

L'Associazione Pensionati è autonoma ed indipendente e non ha - né dovrà mai avere - legami con organizzazioni sindacali, politiche, religiose o sportive, autogestita dai propri soci volontariamente e gratuitamente.

In particolare l'Associazione, avvalendosi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, si propone di:

- favorire l'attivazione e il mantenimento del benessere psicofisico degli utenti
- promuovere relazioni sociali occasionali e continuate fra le persone
- promuovere e organizzare la partecipazione degli anziani alle proposte culturali, ricreative e sportive presenti sul territorio
- stimolare e organizzare attività che consentano la produzione creativa
- promuovere l'autogestione delle attività sociali, sportive e ricreative da parte dei partecipanti (per esempio e non esaustivamente: apertura della sede e tenuta del bar, soggiorni e gite turistiche, giochi e intrattenimenti sociali, ballo e divertimenti vari, rapporti con le scuole di ogni ordine e grado, assistenza e aiuto al bisognosi, eccetera)
- stimolare ed organizzare la partecipazione a forme di solidarietà rivolte ai cittadini con problemi

Nell'ambito di quanto sopra è consentita la gestione diretta di bar con servizio riservato ai soci e senza fini di lucro, gli eventuali utili vengono reinvestiti esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strettamente correlate.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, ad Associazioni o Enti di secondo livello, con cui condividere finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

## **ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 3**

Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini pensionati o che abbiano comunque compiuto l'età di 50 anni, residenti, domiciliati, o nati nel comune di Pessano con Bornago, o trasferiti in altro comune (se già soci) senza distinzione di razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali delle quali condividerne spirito ed ideali.

L'aspirante socio compila apposita scheda di adesione, paga la quota dell'anno in corso e diviene automaticamente socio.

L'iscrizione dei nuovi soci può avvenire durante tutto l'anno solare (e la tessera avrà comunque validità nell'anno di acquisizione), mentre il rinnovo della quota associativa deve essere fatto tra il primo gennaio e il 30 giugno.

L'Associazione rilascia obbligatoriamente agli iscritti apposito tesserino con apposta la vidimazione dell'anno in corso a fronte del pagamento della quota sociale di adesione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota sociale annuale - con validità per ciascun anno solare - stabilita dal Comitato di Gestione.

Presso l'Associazione è depositato l'elenco degli iscritti.

## **RISORSE ECONOMICHE**

### **ART. 4**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Comitato di Gestione;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di Organismi Internazionali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

Gli utili ed avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;
- riserve patrimoniali.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi o capitale durante la vita dell'Associazione, in favore di amministratori, soci, partecipanti o collaboratori, e comunque a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di Enti o Associazioni che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

Sono consentite donazioni liberali a favore di Enti che operano nel sociale o in favore di popolazioni colpite da calamità naturali o altri eventi catastrofici nazionali o internazionali, sia attraverso specifiche raccolte fondi tra i soci, sia attraverso operazioni istituzionali (per esempio e non esaustivamente: il tradizionale Mercatino della Solidarietà durante le Feste Patronali, religiose e/o civili).

**BILANCIO**

**ART. 5**

Il bilancio preventivo delle attività e delle iniziative deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

**ART. 6**

Il bilancio consuntivo di cassa comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato alla Assemblea dei soci entro il 31 marzo dell'anno successivo.

**ART. 7**

Un'apposita convenzione definisce i rapporti tra l'Associazione e il Comune in merito all'uso dei locali ed ai vari costi delle utenze, nel caso che i locali siano messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

**GESTIONE DELLA ASSOCIAZIONE**

**ART. 8**

La gestione dell'Associazione si esplica attraverso l'Assemblea, il Comitato di Gestione, il Collegio dei Provirvi e il Collegio dei Sindaci, nonché del Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

L'assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria (art. 21)

**ART. 9**

Le votazioni per l'elezione degli organi di gestione in Assemblea Ordinaria, avvengono in forma segreta, mentre l'approvazione degli argomenti, di volta in volta in discussione, è di norma palese.

**L'ASSEMBLEA**

**ART. 10**

Dell'Assemblea, nella quale si determina la volontà dell'Associazione, fanno parte tutti i soci.

Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con la quota associativa al momento della convocazione dell'Assemblea.

Possono assistere, senza diritto di voto, cittadini o rappresentanti di Enti, invitati dal Comitato di Gestione, in rapporto agli argomenti in discussione.

Nelle assemblee ordinarie di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti; in caso di impossibilità alla partecipazione all'assemblea i soci possono farsi rappresentare per iscritto da altro socio, ma ciascun delegato non potrà detenere più di N. 2 deleghe.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria è disposta dal Presidente che ha avuto preventivo consenso del Comitato di Gestione e si effettua di norma mediante avvisi nella sede sociale, e negli appositi spazi di affissione del Comune.

Dovrà essere indicato il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno in discussione. La seconda convocazione può essere definita anche nello stesso giorno con un ritardo non inferiore a un'ora.

Il Presidente propone all'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, la nomina del segretario che redigerà l'°apposito verbale con lui controfirmato.

### **ART. 11**

L'Assemblea Ordinaria:

- elegge il Comitato di Gestione, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Sindaci, sostituendone i membri dimissionari o deceduti
- approva i bilanci preventivo e consuntivo ed il programma annuale di attività
- approva il regolamento interno proposto dal Comitato di Gestione
- nomina il comitato elettorale - quando è previsto il rinnovo delle cariche - per l'espletamento delle elezioni: n. 3 membri

Le deliberazioni dell'Assemblea (sia Ordinaria sia Straordinaria) sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria di cui al successivo art. 21, è disposta dal Presidente su sua richiesta o su richiesta del Comitato di Gestione o su richiesta di almeno un decimo dei soci e si effettua di norma mediante avvisi nella sede sociale, e negli appositi spazi di affissione del Comune.

## **IL COMITATO DI GESTIONE**

### **ART. 12**

Il Comitato di Gestione è composto da n. 5 consiglieri eletti tra i soci.

### **ART. 13**

Il Comitato di Gestione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare:

- elegge il Presidente e il Vicepresidente nella prima seduta ut ile dopo la elezione del Comitato di Gestione e quando occorra in caso di loro sostituzione
- nomina il Tesoriere, anche non consigliere, che ha il compito di tener aggiornato il registro delle entrate e delle uscite, tenere i contatti con l'istituto bancario, rimborsa ai soci le spese eventualmente sostenute per l'espletamento di attività connesse alla vita dell'Associazione ai sensi dell'art. 8, incassa le quote annuali dei soci qualora non sia stato nominato il Responsabile del Tesseramento, tiene il libro degli inventari, il libro soci, redige il bilancio da sottoporre al Comitato di Gestione per la successiva approvazione assembleare, previo consenso del Collegio dei Sindaci a cui lo sottoporrà almeno 15 giorni prima della assemblea
- attua i deliberati dell'Assemblea, dandovi fedele esecuzione
- convoca l'Assemblea Ordinaria almeno una volta all'anno con delega al Presidente

- insedia e coordina gruppi di lavoro, per una migliore efficienza di gestione
- elabora il piano annuale delle attività e del bilancio finanziario
- delibera annualmente la quota annuale di associazione
- propone al Collegio dei Probiviri la motivata espulsione dei Soci e, ottenuto il parere positivo di questi, ne dispone l'atto di espulsione
- comunica ai soci alla prima assemblea utile i provvedimenti formulati per la espulsione dei soci
- esamina ogni 6 mesi:
  - i conti sociali
  - il libro inventari
- propone all'Assemblea l'approvazione di Regolamenti Interni
- nomina il Responsabile del Tesseramento che ha il compito di incassare le quote annuali dei soci da trasmettere al Tesoriere, tiene il libro dei soci e relaziona il Comitato di Gestione sulla situazione soci (nuovi soci, rinnovi, mancati rinnovi, soci deceduti, eccetera)
- conferisce procure generali e speciali;
- ratifica le deliberazioni del Presidente assunte in caso di urgenza motivata
- delibera il conferimento dei poteri al Presidente di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché al Tesoriere per l'ordinaria amministrazione (anche con firma disgiunta da quella del Presidente) nei rapporti con le Banche e Istituti Finanziari.

Le delibere del Comitato di Gestione vengono fatte constare per iscritto sull'apposito Libro Verbali con firma del Presidente e del segretario previamente nominato per la seduta.

#### **ART. 14**

Il Comitato di Gestione, che si riunisce di norma una volta al mese su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Sindaci, con un preavviso di cinque giorni salvo casi di urgenza, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

In caso vengano a mancare uno o più consiglieri, il Comitato di Gestione provvede in prima istanza alla surroga attingendo dall'ultima graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, provvede all'unanimità alla nomina per cooptazione tra i soci e in caso di risultato negativo indice quanto prima elezioni suppletive per i membri da sostituire. I nuovi nominati restano in carica per il mandato triennale in corso.

Il Comitato di Gestione dichiara decaduto il consigliere che non sia intervenuto senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'organo stesso.

La cessazione della carica di un membro del Comitato di Gestione può avvenire inoltre per decesso, dimissioni e per la perdita del requisito di socio (articolo 3).

**IL PRESIDENTE**  
**ART. 15**

Il Presidente:

- ha la rappresentanza dell'Associazione e ne ha la firma sociale; egli convoca e presiede l'Assemblea
- dura in carica tre anni secondo il mandato triennale del Comitato di Gestione disposto dall'assemblea e può essere rieletto
- assume, in caso di motivata urgenza e necessità, le decisioni di spettanza del Comitato di Gestione, con ratifica da parte di questo non appena possibile
- dirige e coordina, attraverso il lavoro collegiale, le attività del Comitato di Gestione e dei gruppi di lavoro.

In caso di impedimento o di assenza, le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.

**COLLEGIO DEI PROBIVIRI**  
**ART. 16**

E' composto da tre membri anche non soci, dura in carica tre anni.

Decide sulle proposte motivate di esclusione dei soci formalizzate dal Comitato di Gestione.

**COLLEGIO DEI SINDACI**  
**ART. 17**

E' composto da tre membri anche non soci, dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Sindaci: esercita il controllo su tutti gli atti compiuti dal Comitato di Gestione, esamina, i bilanci prima che siano sottoposti all'Assemblea da parte del Comitato di Gestione e ne dà parere scritto alla Assemblea.

Verifica la contabilità, ogni sei mesi ed in qualunque momento ne ravvisi la necessità.

**GRUPPI DI LAVORO**  
**ART. 13**

Per il migliore raggiungimento degli scopi dell'Associazione, tutti i soci sono invitati a partecipare ai gruppi di lavoro.

Questi gruppi hanno ad oggetto della propria attività tutti i settori dell'Associazione (per esempio e non esaustivamente: amministrazione, manutenzione dei locali dell'Associazione, apertura della sede e servizio Bar, tesseramento, acquisti, attività culturali, attività ricreative, iniziative assistenziali, gite, rapporti con le altre componenti cittadine, eccetera). Si costituiscono spontaneamente, sulla base della volontà e delle attitudini personali dei singoli soci, non sono elettivi, si propongono al Comitato di Gestione che li insedia e ne coordina la proposta di svolgimento della loro attività senza particolari formalità.

**OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI**

**ART. 19**

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

Hanno diritto di partecipazione con voce e voto nelle Assemblee, hanno diritto di candidarsi per la elezione degli Organi Sociali ed in particolare del Comitato di Gestione, di proporre la creazione di gruppi di lavoro e di parteciparvi, svolgendo il lavoro comunemente concordato.

Tutti i soci hanno parità di diritto di voto nelle deliberazioni sociali.

Le quote sociali sono intransferibili e non rivalutabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale così rinnovata annualmente ai sensi dell'art. 3 rimane acquisita alla Associazione.

**ART. 20**

La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per mancato rinnovo della tessera associativa
- per accertata decadenza dei requisiti di cui all'art. 3 primo comma
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di reiterata indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme legali, statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita di qualità dei soci nei casi c. e d., avviene a seguito di delibera motivata del Comitato di Gestione e deve essere ratificata da parte del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri, ricevuta la proposta motivata di esclusione da parte del Comitato di Gestione, la esamina, convoca il Socio presso la sede sociale con preavviso scritto di almeno 7 giorni di calendario, ne espone le ragioni e concede diritto di replica e, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Collegio dei Probiviri assume motivata delibera, notificandola per iscritto agli interessati, specificando le motivazioni finali del provvedimento. Il Comitato di Gestione, cancella il socio dal Libro Soci e ne dà comunicazione sintetica ai soci alla prima assemblea utile.

**SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E MODIFICHE ALLO STATUTO**  
**ART 21**

L'Assemblea Straordinaria può eventualmente essere chiamata a deliberare su:

- modifiche allo Statuto
- fusione o trasformazione
- scioglimento e devoluzione del patrimonio

In quest'ultimo caso nomina anche il liquidatore, che può anche non essere un socio.

Per le modifiche allo Statuto l'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione se son o presenti almeno il 50% +1 dei soci, anche con delega come da art. 11; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la fusione o trasformazione e per lo scioglimento e devoluzione del Patrimonio l'Assemblea Straordinaria è valida solo se sono presenti almeno tre quarti dei soci, anche con delega come da art. 11, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo esaurita la fase di liquidazione, è devoluto ad altra associazione senza fini di lucro operante in identico o analogo settore di promozione sociale.

**DISCIPLINA GIURIDICA**  
**ART 22**

Per quanto non previsto o diversamente disposto, valgono le norme di legge statale o regionale ed in particolare quelle previste dalla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni degli articoli del Codice Civile.